

1. La procedura giudiziaria

Un tribunale non professionale. L'assetto giudiziario presupposto da questa e dalle altre orazioni a noi giunte presenta alcune peculiarità di cui si deve tenere conto anche per la loro differenza rispetto alle nostre consuetudini processuali, che derivano del diritto romano. In primo luogo, il particolarismo delle città greche comporta che non si possa parlare unitariamente di un diritto greco, ma che ogni *pòlis* abbia il suo ordinamento. In secondo luogo, la procedura giudiziaria è la proiezione dell'assetto politico dello stato. Di conseguenza, nell'Atene democratica la giustizia non può che fondarsi su tribunali popolari, composti da cittadini estratti a sorte, i quali non hanno alcuna competenza di diritto. L'assenza di professionalità caratterizza non soltanto i giudici, ma anche le parti, accusa e difesa, che non sono rappresentate da avvocati, ma devono pronunciare personalmente i rispettivi discorsi. Solo eccezionalmente e per ragioni di incapacità le parti possono essere affiancate da un *συνήγορος* (etimologicamente «compagno di discorso»), ma in greco non esiste l'equivalente del nostro avvocato, che anche nel nome deriva dall'uso latino.

Il tribunale ordinario: l'Elíea. In Atene l'attività giudiziaria era particolarmente intensa. Essa è indice, forse più di ogni altro aspetto della vita pubblica, del delicato equilibrio che lo stato riusciva a mantenere regolando i diritti. Quando le libertà individuali venivano esplicitate a dispetto del prossimo e a danno del vicino, non rimaneva che ricorrere al tribunale per farsi riconoscere i diritti lesi. Ne conseguiva una enorme attività processuale, che prevedeva il funzionamento di alcune corti di giustizia, tra le quali il tribunale ordinario che dal 461, dopo la riforma dell'Areopago, fu detto *Elíea*, con un termine che propriamente indicava l'assemblea del popolo. Si trattava di un tribunale popolare composto da seimila cittadini sorteggiati tra coloro che avessero compiuto i trent'anni. Essi erano suddivisi in varie sezioni o dicasteri, presieduti da un magistrato e composti da un numero di membri che variava a seconda dell'importanza della causa: i processi privati (*δικαι*) erano svolti in casi normali da 201 membri, in casi particolari da 401; i processi di interesse pubblico (*γραφαι*) erano giudicati da un minimo di 501 membri a 1001 o addirittura a 1501. L'indennità di presenza per i giudici consisteva in due oboli, portati a tre dopo il 425, l'equivalente di una mezza giornata di lavoro, che per cittadini delle classi umili costituivano pur sempre un'utile integrazione dei redditi esigui, senza contare la soddisfazione di sentirsi promossi a un ruolo che faceva provare l'ebbrezza o l'illusione del potere.

I tribunali criminali. Le cause criminali erano invece sostenute di fronte a tribunali diversi a seconda del tipo di reato.

L'*Areopago* era così denominato perché aveva sede sul colle di Ares, a ovest dell'acropoli, in posizione dominante sull'agorà. Composto da arconti usciti di carica, questo tribunale era venuto via via assumendo la fisionomia di una suprema corte costituzionale, a tendenza aristocratica, che manteneva il controllo sulla legislazione e sui magistrati, ostacolando l'effettivo funzionamento del regime democratico. Restituite dalla riforma di Efialte (462 a.C.) le prerogative politiche agli organi competenti, Boulé ed Ecclesia, l'Areopago aveva mantenuto le sue mansioni squisitamente giuridiche, pur rimanendo nella considerazione comune l'istituzione più veneranda e prestigiosa: lo testimoniano il discorso di Atena all'Areopago nel terzo stasimo delle *Eumenidi* di Eschilo e anche, se vogliamo, benché a distanza di secoli, il discorso all'Areopago di san Paolo apostolo negli *Atti degli Apostoli*, XVII 22-34. La sua giurisdizione abbracciava i reati di sangue, cioè assassinio premeditato, ferite inferte con l'intenzione di uccidere, incendio di case abitate e avvelenamento; in caso di assassinio ci poteva essere la condanna a morte, in caso di ferite l'esilio e la confisca dei beni. Il *Palladio* era così chiamato dal fatto che giudicava in un santuario di Atena nel quale era venerata una immagine arcaica ritenuta il mitico Palladio, proveniente dall'acropoli di Troia. Giudicava le cause di omicidio involontario: se l'uccisore dimostrava di non avere agito intenzionalmente, poteva concedergli la sola pena dell'esilio, senza la confisca dei beni. Il *Delfinio* aveva sede nel santuario di Apollo Delfinio fuori le mura di Atene ed era incaricato della causa se l'arconte re in sede istruttoria aveva ritenuto che l'omicidio fosse scusabile o legittimo.

Il *Freato* sedeva nel santuario dell'eroe omonimo sulla sponda del mare presso il porto di Zea, in luogo non ben identificato. Giudicava coloro che, esuli per omicidio involontario, erano accusati di avere commesso un altro delitto con premeditazione.

Tutti i tribunali criminali sedevano all'aperto per evitare che l'impurità dell'accusato contagiasse i giudici e l'accusatore. Nel *Freato*, l'imputato si difendeva da una barca per non contaminare il suolo della patria. In origine, cioè presumibilmente dall'età di Solone fino alla riforma dell'Areopago, i giudici dei tribunali criminali, in numero di cinquantuno, erano detti «efeti» (da *εφημι*, «lascio andare», in quanto, se l'imputato veniva assolto, gli 'concedevano' di entrare nel tempio e di purificarsi del sangue sparso): non è chiara la procedura della loro nomina né se operassero come collegio riunito sotto la presidenza dell'arconte re o se sedessero a sezioni separate. Si ritiene che, a partire dalla

metà del V secolo, quando il tribunale popolare dell'Enea fu portato a seimila membri, gli stessi giudici elastici fossero investiti delle competenze criminali.

L'accusa e l'istruttoria. Un altro aspetto peculiare del diritto greco è l'assenza della procedura d'ufficio: anche di fronte a un reato grave come l'omicidio, lo stato non interveniva, come avviene invece oggi, attraverso un suo procuratore, che - una volta individuati gli estremi per procedere — sostiene in giudizio la pubblica accusa (il cosiddetto 'pubblico ministero'). Nelle cause private toccava dunque alla parte lesa citare il colpevole e sostenere l'accusa, mentre in quelle di interesse pubblico qualsiasi cittadino poteva sporgere denuncia per un illecito contro gli interessi comuni della città. Di fatto, i moventi di un'accusa nell'ambito pubblico potevano essere, come nel caso dell'orazione *Per il soldato di Lisia*, l'inimicizia personale e la volontà di danneggiare l'avversario, oppure il desiderio di screditare un nemico politico o, ancora, la deflazione per motivi di lucro quale era praticata dai cosiddetti 'sicofanti', sorta di ricattatori che taglieggiavano un cittadino facoltoso con la minaccia di una accusa.

L'accusa veniva presentata in forma scritta al magistrato responsabile a seconda del genere di causa (per es. gli arconti tesmoteti per le cause di interesse pubblico come nel caso del soldato Polieno; l'arconte re per le cause religiose; l'arconte eponimo per le cause di diritto privato), il quale dava inizio alla fase istruttoria (ἀνακρισις). Questa comprendeva il giuramento delle parti, che fissavano le rispettive posizioni, il pagamento delle tasse giudiziarie e, a partire dal 390, anche la deposizione di testimonianze, confessioni e di tutti i materiali che dovevano essere escussi e messi per iscritto agli atti, per poi essere presentati ai giudici al momento del dibattimento. L'arconte assegnava poi la causa al tribunale competente e fissava il giorno dell'udienza.

Il dibattimento. La fase del dibattimento si risolveva in una sorta di agone oratorio tra le parti, mentre i giudici si limitavano ad ascoltare. Essi infatti non erano che giurati investiti di una funzione arbitrale: non procedevano a un interrogatorio né potevano richiedere un supplemento di indagine rispetto alle prove raccolte dal magistrato in fase istruttoria e messe a disposizione del tribunale. La sentenza era pronunciata a caldo, senza che vi fosse alcuna discussione o deliberazione in camera di consiglio, ma sulla base delle pure impressioni avute in aula nel corso del dibattimento. Il magistrato che presiedeva (uno degli arconti a seconda del tipo di causa) non interveniva se non per metter ordine in aula e per regolare gli interventi: ciascuna! delle due parti, a partire dall'accusa, poteva pronunciare due discorsi, il primo della durata di circa mezz'ora, la replica di una decina di minuti, misurati con una clessidra che veniva fermata durante la lettura della legge e l'ascolto dei testimoni. Il collegio giudicante non sempre era a conoscenza dei dati acquisiti in sede istruttoria e, per giunta, il diritto attico muoveva dal principio che *iura non novit curia*: pertanto era di competenza delle parti anche la citazione degli articoli di legge, che non erano tratti da un vero e proprio codice, ma da una serie di consuetudini e di sentenze, al di sopra delle quali era sempre di sicuro effetto l'appello alle leggi non scritte e ad principi innati della coscienza morale.

Il voto e la sentenza. La votazione si svolgeva inizialmente tramite un sassolino (ψηφος, da cui ψηφίζω, «voto») che il giudice deponava in una delle due urne davanti alle quali passava. Dopo il 390, a tutela della segretezza si adottò un sistema più perfezionato, che ci è noto attraverso Aristotele (*Costituzione degli Ateniesi* 68-69): ogni giudice riceveva due dischi di bronzo, uno pieno per l'assoluzione e uno forato per la condanna (tali da potere essere impugnati senza che gli altri potessero scorgere le differenze tra i due), e deponava quello utile per esprimere la sua volontà di voto in un'urna di bronzo, l'altro per la controprova in un'urna di legno. Alla votazione seguivano immediatamente lo spoglio e la proclamazione della sentenza. Se si trattava di un processo in cui la pena non era determinata per legge (come nel caso del processo a Socrate), si tenevano due votazioni distinte: la prima per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la seconda per scegliere tra la pena proposta dall'accusatore e quella proposta dall'imputato. Se l'accusatore non riportava almeno un quinto dei voti, nei processi privati era tenuto a rifondere all'avversario un indennizzo, nei processi pubblici era assoggettato a una multa di mille dracme e a una forma di *atimia*, che probabilmente comportava la perdita del diritto di accusare: un correttivo con cui la legge intendeva dissuadere da accuse inutili o avanzate per puro desiderio di creare fastidi a un concittadino, non diversamente dalla terribile γραφή παρανομων, l'accusa di illegalità che doveva servire a evitare che gli oratori e i loro gregari potessero esercitare una forma di ostruzionismo nell'assemblea popolare. L'esemplarità delle punizioni mirava ad arginare gli abusi nell'esercizio delle libertà individuali, evitando che le accuse infondate si moltiplicassero.

2. Giustizia e arte della parola

Una giustizia nell'interesse della città. KJ. Dover, lo specialista dell'oratoria di Lisia più volte citato, osserva nel suo libro *La morale popolare greca all'epoca di Platone e di Aristotele* (cit., pp. 477 e 278, che i giudici, in quanto rappresentanti del popolo, non si ponevano l'interrogativo «Costui ha o non ha commesso l'atto di cui lo si accusa?», bensì «Che cosa si deve fare di quest'uomo che è stato accusato del tale reato?», oppure «Quale azione, nel contesto di questa situazione, potrà avere le conseguenze migliori per la comunità?». In questo ordine di idee acquistano significato, in particolare, alcuni elementi che altrimenti non sarebbero spiegabili: l'assenza di un diritto di appello contro la sentenza e la disponibilità dei giudici al perdono. Il primo punto si spiega con il fatto che la sentenza non dipendeva dall'accertamento della verità in base a prove e testimonianze, ma da una valutazione complessiva dell'imputato, tenuto conto anche degli elementi *extra causam*, dal carattere della persona alle sue eventuali benemeritenze nei confronti della città. Una volta identificata la fisionomia dell'imputato, non c'era più ragione di rimetterla in discussione e a nulla sarebbe servito addurre nuove prove o testimonianze, tanto più che il giudice non manteneva nessuna responsabilità in merito alla sentenza emessa, a differenza dei magistrati, che all'uscire di carica erano tenuti a rendere conto del loro operato.

D'altra parte, la disponibilità dei giudici a concedere il perdono o, in caso di condanna anche a morte (come nel caso di Socrate), a tollerare la fuga dal carcere dimostra non tanto l'incertezza del diritto attico quanto la preoccupazione di tutelare l'interesse della città: in questa prospettiva un colpevole poteva essere assolto in nome delle sue precedenti benemeritenze, un condannato poteva fuggire a condizione che liberasse la città della sua presenza indesiderabile.

Procedure della decisione. Da quanto si è detto emerge chiaramente che il diritto attico non prevedeva l'esercizio della giustizia da parte di specialisti, ma condivideva tutti gli aspetti decisionali che erano propri della vita civile, dalla scelta dei giudici per sorteggio alle modalità della decisione e della sentenza. L'ambito in cui più vistose sono le analogie tra il comportamento del tribunale e quello dell'Assemblea riguarda la procedura della deliberazione, che non dipendeva da fatti tecnici quali l'escussione delle prove o l'ascolto delle testimonianze da parte di un magistrato professionista, ma solo dal grado di persuasione che la parte riusciva a esercitare sui giudici.

Di per sé il numero elevato dei giudici (mai meno di duecento per dicastero, talora oltre il migliaio, con la confusione che ne sarà derivata) non garantiva una decisione oculata: sappiamo che persino le deliberazioni dell'Ecclesia erano frutto di un convincimento che non risparmiava colpi bassi a danno dell'avversario. Così il dibattito sulla spedizione in Sicilia durante la guerra del Peloponneso, noto attraverso il libro VI di Tucidide, dimostra con quale leggerezza il popolo si lasciò trascinare in un'avventura suicida dal fascino di Alcibiade e soprattutto dal suo tempismo nel cogliere il momento favorevole per il discorso persuasivo. Già gli antichi (per esempio l'autore della *Athenaion Politela*) riscontravano molti elementi di biasimo nell'assetto giuridico ateniese: la remunerazione distoglieva i giudici da un lavoro produttivo; la folla degli eliaisti era facilmente suggestionata dalle trovate patetiche di accusati che facevano salire con sé sulla tribuna vecchi genitori e figlioletti in lacrime; l'orgoglio di una sovranità irresponsabile, insomma, sostituiva il senso della responsabilità professionale. Ma questa situazione non mancava di aspetti positivi e, prima di tutto, di determinate ragioni storiche. Seimila giudici sono un numero spropositato per una città che contava 20-30000 cittadini, ma l'istituzione dell'Enea (il cui nome significa «assemblea») risaliva all'epoca in cui Solone aveva voluto creare un tribunale d'appello, al quale partecipasse il popolo tutto, da contrapporre alle sentenze arbitrarie dei magistrati. Quando, dopo la riforma di Efialte (462 a.C), l'Elièa aveva incominciato a giudicare in prima istanza, non si era fatto altro che ripartirla in sezioni sulla base di una suddivisione decimale. Le giurie di grandi dimensioni erano una salvaguardia sicura dalla corruzione: un collegio giudicante incompetente forse è un danno minore che un magistrato professionista disonesto o corrotto. Casi clamorosi come la condanna di Socrate sono conseguenza di un sistema giuridico ancora grezzo, ma legittimamente preoccupato di impedire l'arbitrio dei giudici nello stabilire le pene: a questo scopo esso costringeva i giudici a scegliere la pena tra la proposta dall'accusa e quella della difesa, e Socrate, se avesse opposto alla pena di morte proposta da Meleto una controproposta più equa delle provocatorie trenta mine, non avrebbe obbligato i giudici a condannarlo a morte.

Giudici, imputati, condannati. Nelle *Vespe* (vv. 550-600) Aristofane ci ha lasciato una vivace descrizione del senso di potere che i dicasti dovevano provare nell'esercitare le loro funzioni. Forse le implicazioni che V. Ehrenberg (*L'Atene di Aristofane*, cit., pp. 488-491) ne ricava sono troppo drastiche nel dipingere lo stato di decadimento morale che investiva giurati e accusatori, imputati e sicofanti, insomma tutta quella parte della popolazione ateniese che viveva intorno al tribunale, «una specie di spettacolo dove la gente faceva a gomiti per avere i posti migliori». Nei confronti di imputati di città alleate, poi, il giurato doveva provare una particolare ebbrezza di potere perché intervenendo nelle vicende di stati soggetti all'impero, si illudeva di «governare l'Eliade» (*Vespe*, v. 577). Tuttavia anche S.C. Humphreys (*Leggi, tribunali, processi*, cit., pp. 553-554) osserva che «il tribunale era un foro in

cui si discuteva di questioni morali, una finestra attraverso cui gettare uno sguardo nella vita degli altri. Il suo linguaggio era un minestrone di ideali morali e pettegolezzi di strada, tanto che le argomentazioni di carattere strettamente legale ne risultavano spesso sommerse. [...] La concezione secondo cui la giuria rappresentava l'opinione pubblica è la caratteristica tipica dei tribunali greci del periodo classico». In queste condizioni subire un processo doveva essere un'esperienza decisamente traumatica, soprattutto all'idea che il giudizio non si appoggiasse a nulla di obiettivo, ma dipendesse da pure impressioni, concepite da una giuria distratta e soggetta alle astuzie avvocatistiche del discorso dell'accusa. La trepidazione che anche nell'orazione *Per il soldato* si coglie nelle parole dell'imputato è un luogo comune della logografia, che probabilmente rispecchia uno stato d'animo realmente provato da chi si trovava di fronte a una corte di incompetenti, ai quali era consentito anche pronunciare il verdetto più assurdo e nei quali non aveva fiducia. Il condannato doveva avere l'impressione che fosse trattato ingiustamente e che i giudici si lasciassero ingannare, e questo avrà contribuito ad alimentare la sfiducia nella giustizia.

Giustizia e libertà di parola. L'elemento più caratteristico della giustizia attica è lo stretto rapporto che la lega all'uso della parola. Anche da questo punto di vista l'oratoria giudiziaria manifesta il suo legame con le restanti istituzioni dell'Atene democratica, dagli organi politici deputati ad assumere decisioni, Ecclesia e Boulé, ai discorsi rivolti dai comandanti all'esercito in armi, agli agoni tragici che spesso presentano opere in cui compaiono veri e propri duelli oratori tra i protagonisti. Questa civiltà della parola presuppone uno schema antropologico di base da ravvisare in quella che lo storico svizzero J. Burckhardt denominò «cultura agonale», vale a dire una tendenza alla competizione che, dall'originaria e primitiva conflittualità bellica, si raffina negli agoni ginnici e si sublima nelle gare intellettuali: agoni rapsodici, agoni tragici, gare oratorie sono altrettante forme di una *performance* in cui un concorrente mira a prevalere su un avversario. Il secondo presupposto di questo uso pervasivo della parola è la cosiddetta *παρρησία*, cioè la «libertà di parola» che è concessa in pari misura a tutti i cittadini. La *παρρησία* è nello stesso tempo causa e condizione dell'esercizio forense della parola, nel senso che da un lato alimenta la conflittualità tra i cittadini (nel caso della presente orazione all'origine dei guai dell'imputato c'è un discorso offensivo nei confronti degli strateghi), dall'altro concede a ciascuno la possibilità di accusare e di difendersi in tribunale. Quando nel *Gorgia* platonico il sofista agrigentino Polo, rimproverato da Socrate per la prolissità dei suoi discorsi, esclama: «Ma come? Non mi sarà permesso di dire tutto quello che voglio?», Socrate gli risponde: «Un grave torto davvero subiresti, amico, se, giunto in Atene, dove si gode la più ampia libertà di parola che ci sia in Grecia, poi tu solo fossi privato di questo diritto». Proprio la sofistica, infatti, aveva potenziato enormemente questa risorsa tipica di una civiltà orale illetterata, scoprendone le immense potenzialità, che dovevano prendere corpo nell'esercizio della democrazia. In essa il popolo era sovrano, come gli scrittori attici amano spesso ribadire, anche se la sua sovranità - che trovava la massima espressione nell'Assemblea e nel tribunale - di fatto si riduceva ad ascoltare gli oratori «a bocca aperta, come se masticasse fichi secchi» (Aristofane, *Cavalieri*, v. 755).

La tecnica della persuasione. Anche oggi, leggendo l'orazione *Per il soldato*, si finisce per giungere alle stesse conclusioni dell'oratore: che cioè Polieno sia un brav'uomo, vittima di un'ingiustizia da parte di magistrati probabilmente corrotti, ma le cose saranno andate veramente così? Sarà attendibile la contrapposizione manichea tra un irreprensibile Polieno, che muove a pietà perfino i tesoriere, disposti a rischiare l'illegalità pur di annullare un provvedimento ingiusto, e la perfidia degli strateghi e dei loro amici, risoluti a cacciare quest'uomo da Atene per una sciocca suscettibilità? Come il tribunale ateniese, noi non disponiamo di prove obiettive per decidere: siamo persuasi soprattutto da elementi *extra causam*, che cioè Polieno era una persona moderata ed equilibrata, che di fronte a una palese ingiustizia non perde la calma (par. 4), che non ha mai approfittato di un'amicizia importante per danneggiare il suo prossimo e che anzi, se si tenesse conto delle sue benemerenze, gli avversari dovrebbero beneficiare piuttosto che perseguire in giudizio (par. 14). Ma il vittimismo dell'imputato è una delle tecniche più comunemente adottate per commuovere i giudici e, del resto, bastava travisare leggermente i fatti per creare scenari surrettizi, false angolazioni, situazioni plausibili e suggestive, ma non per questo vere. Alcune di queste strategie di sfasamento sono già emerse dalla lettura dell'orazione: per esempio, si ha l'impressione che il termine legale *εν συνεδριω* («nell'ufficio», parr. 6 e 9) sia inteso riduttivamente da Lisia come sinonimo di *εν τω αρχειω* («nella sede»), ma che nel testo di legge potesse significare «nella funzione» e che pertanto il reato di Polieno si configurasse come oltraggio a pubblico ufficiale, punibile ovunque fosse stato commesso. Analogamente, si è detto che l'annullamento della multa operato dai tesoriere (par. 7) doveva rispondere a ragioni formali, non a una scelta di giustizia assunta a proprio rischio, tanto più che essi erano funzionari amministrativi e non certo una corte d'appello; ma l'enfasi con cui l'orazione si appella alla loro autorità anche nel

seguito (par. 12) mostra che Lisia sta volgendo abilmente a favore dell'imputato il provvedimento dei tesoriери, anche a costo di stravolgerne il senso.

L'arte retorica. Il procedimento processuale ateniese si fonda dunque sulle orazioni pronunciate dalle parti, contrapposte secondo la tecnica del contraddittorio. Accusa e difesa devono presentarsi all'agone oratorio con discorsi vincenti: ecco perché in Atene ebbe grande successo la disciplina che regola il discorso persuasivo, cioè la retorica.

Aristotele insegnava che il primo maestro di retorica fu Empedocle, di cui furono allievi i siracusani Corace e Tisia, autori di un manuale che conteneva i precetti adatti a chi doveva farsi valere nelle cause seguite alla caduta del tiranno di Siracusa Trasibulo nel 466 a.C. Fu però il siciliano Gorgia di Lentini, giunto ad Atene in un'ambasceria nel 427, il primo a introdurre e a insegnare in città la retorica, che divenne lo strumento privilegiato dai sofisti nelle loro dispute dialettiche, finalizzate a «rendere forte il discorso debole», secondo il detto di Protagora. Il connubio tra retorica e sofistica, infatti, si regge su un presupposto ideologico di base: la convinzione che la verità sia inconoscibile o incommunicabile. L'obiettivo della comunicazione non è dunque il vero, ma semplicemente il verosimile (εἰκός), che chi parla deve perseguire attraverso la persuasione, mirando sia ad argomentare razionalmente le proprie ragioni sia a trascinare emotivamente l'uditorio con la forza del sentimento e con l'influsso subliminale e magico della parola, «una signora potente, che con un corpo piccolissimo e invisibile sa compiere opere divine: essa può infatti far cessare la paura e togliere il dolore e destare la gioia e accrescere le compassione» (Gorgia, *Encomio di Elena*, fr. 11, 8).

(da Per il soldato di Lisia – A. Roncoroni)